

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4242 di Mercoledì 23 maggio 2018

Se il subappaltatore resta titolare di un'autonoma posizione di garanzia

Una sentenza della Corte di Cassazione riguarda l'infortunio mortale di un operaio caduto al suolo da un'altezza di 8 metri e la posizione di garanzia del subappaltatore. L'evento infortunistico, il ricorso e gli obblighi di vigilanza.

Roma, 23 Mag ? Come più volte ricordato in passato anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, molti degli infortuni che avvengono nel nostro paese sono correlati alla **catena degli appalti** nelle attività lavorative. Una catena di appalti e subappalti in cui possono esserci carenze nel coordinamento dei lavori o subbi sulle reali posizioni di garanzia.

Per tornare a parlare di appalti e subappalti e cercare di chiarire ruoli e responsabilità, presentiamo oggi una recente sentenza della Corte di Cassazione ? la **Sentenza n. 10395 del 07 marzo 2018** ? che riguarda l'infortunio mortale di un operaio caduto al suolo da un'altezza di 8 metri e la **posizione di garanzia del subappaltatore**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0141] ?#>

L'evento infortunistico

La Cassazione segnala che la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, in data 22 aprile 2011, nei confronti di D.M.D., "*imputato del reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro*", in danno di I.A., "*operaio dipendente da altra ditta presente in cantiere, deceduto mentre stava lavorando su uno dei lucernai ove erano poste a copertura delle lastre di Eternit: una di queste lastre si era rotta sotto il peso dell'operaio, cagionandone la caduta al suolo da un'altezza di otto metri e, quindi, la morte*".

In particolare al D.M. viene contestato il reato suddetto nella sua qualità di amministratore unico della società XXX S.r.l., "*impresa subappaltatrice di lavori di rimozione e smaltimento delle lastre di Eternit poste a copertura dei lucernai, incaricata altresì dell'effettuazione delle operazioni di pulizia delle parti di amianto presenti sui listelli di legno posizionati sul tetto. In particolare, il reato gli viene addebitato perché, secondo l'accusa, il D.M. avrebbe omesso di adottare, nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di dettagliare la descrizione di tutte le misure di protezione da adottare per prevenire i rischi di cadute dall'alto per i lavori da eseguire in cantiere; era infatti risultato che il parapetto che cingeva il capannone ove si verificò l'incidente era di altezza inferiore a quella prevista ed inoltre mancavano i montanti ove agganciare le cinture di sicurezza. Secondo la Corte di merito, la responsabilità dell'imputato va riconosciuta perché alla ditta del D.M. spettava (anche) la **predisposizione dei presidi di sicurezza per i lavoratori impegnati nel sito; e non assumeva rilievo esimente l'avvenuto subappalto del lavoro di pulitura a un'altra ditta (quella da cui dipendeva la vittima)**".*

Il ricorso in Cassazione

Avverso alla sentenza della Corte d'appello ricorre il D.M. e il ricorso consta di **tre motivi** che riprendiamo brevemente:

- con il **primo motivo** si lamenta violazione di legge in riferimento alla responsabilità e alla posizione di garanzia attribuita al D.M.: osserva il ricorrente, che la XXX aveva in realtà predisposto un POS "*che era necessariamente destinato in esclusiva ai suoi lavoratori e alle sole operazioni di rimozione delle lastre di Eternit, terminate le quali sarebbe subentrata nel cantiere la ditta da cui dipendeva la vittima, subappaltatrice delle operazioni di ripulitura dei listelli in legno; le ditte impegnate nel cantiere, infatti, non operavano contemporaneamente, ma in successione. Semmai, osserva il ricorrente, i responsabili per la sicurezza nel cantiere, anche per quanto concerneva il rischio di cadute dall'alto, erano i committenti e la diretta appaltatrice dei lavori*", ditta YYY S.r.l.. Quanto alla ditta da cui dipendeva la vittima, "*il titolare B.M. si era recato sul cantiere la mattina del sinistro per un semplice sopralluogo; l'I. era a sua volta salito sul tetto contro la volontà del suo datore di lavoro, che gli aveva detto di attenderlo di sotto. Per cui la ditta del ricorrente non poteva essere responsabile della mancata adozione di accorgimenti di protezione per la sicurezza dell'I. , che in quel momento non ricopriva neppure la posizione di lavoratore ed il cui comportamento inosservante può, in tal senso, definirsi abnorme*"; tanto più che, per l'esecuzione dei lavori subappaltati alla ditta del B. , la XXX aveva lasciato "*libertà di organizzazione a quest'ultima e non aveva interferito sulle relative modalità esecutive*";
- con il **secondo motivo** il ricorrente denuncia violazione di legge in riferimento al fatto che la XXX predispose un "*dettagliato piano operativo di sicurezza e un dettagliato fascicolo di sicurezza, nel quale erano previsti tutti i rischi, ma ciò con specifico riguardo alle operazioni di rimozione dell'amianto*", di cui la XXX era assuntrice; "*il POS predisposto dalla ditta dell'odierno ricorrente era stato visionato con esito positivo dall'AUSL, che aveva verificato l'adozione di tutte le misure di sicurezza*";
- con il **terzo motivo** il ricorrente denuncia violazione di legge "*in riferimento alla prescrizione del reato*".

Le indicazioni della Corte di Cassazione

I primi due motivi di ricorso vengono trattati insieme, in quanto ambedue attinenti alla questione degli obblighi di garanzia in capo al D.M., quale titolare della XXX, società che aveva "*assunto in subappalto, direttamente dall'impresa appaltatrice, i lavori di rimozione e smaltimento dei pannelli di Eternit che ricoprivano i lucernai del tetto del capannone, e che aveva ceduto in sub-subappalto ad altra ditta (quella facente capo al B. , per conto della quale la vittima prestava la sua opera) l'esecuzione dei lavori di pulitura dei listelli presenti sul tetto*".

E si sottolinea che in estrema sintesi, "*la tesi sostenuta dal ricorrente è che gli obblighi in tema di sicurezza gravanti sul medesimo, nella qualità suddetta (in specie quello di predisporre il POS e quelli connessi all'adozione di dispositivi di protezione), riguardassero esclusivamente*" la XXX e i suoi dipendenti; "*non anche, quindi, i lavoratori di altre ditte, in quanto non vi era, nel cantiere, la contemporanea presenza di più ditte, ma queste si succedevano nel tempo*"; e, in particolare, le lavorazioni affidate alla XXX (rimozione di pannelli di amianto) "*escludevano che potesse esservi la contemporanea presenza di altri soggetti, mentre quelle affidate in subappalto alla ditta del B. (per la quale lavorava l'I.) erano state assunte da quest'ultima ditta in piena autonomia*", e senza alcuna ingerenza da parte della XXX.

Tuttavia l'asserto sostenuto nei motivi in esame, secondo la Cassazione, è **infondato**.

Secondo la Cassazione occorre muovere da alcuni dati oggettivi, a cominciare proprio dal fatto che la XXX "*aveva sub-subappaltato alla ditta individuale del B. la pulitura dei residui di Eternit dai listelli in legno: un'operazione che era la necessaria prosecuzione e il completamento dell'attività di rimozione dei pannelli di Eternit*" di cui la XXX era affidataria, e "*che si sarebbe dovuta svolgere in quota, ossia sul tetto del capannone, al pari dei lavori direttamente eseguiti dalla ditta dell'odierno ricorrente*". E al riguardo non rileva che "*la ditta facente capo ai D.M. operasse non in contemporanea, ma in precedenza rispetto alla ditta individuale da cui dipendeva la vittima: per stabilire il riparto delle responsabilità nell'ambito di lavori assunti da più imprese all'interno di uno stesso cantiere, qualora fra esse intercorra un rapporto di subappalto, non è necessario avere riguardo al fatto che dette imprese operino contemporaneamente, ovvero in successione fra loro. Anche in*

quest'ultima ipotesi, infatti, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993)".

Tra l'altro, continua la Cassazione, è "appena il caso di osservare che, nella specie, la causa del decesso dell'I. era pacificamente quella della rottura di una delle lastre presenti sul lucernaio", e ciò farebbe ritenere che l'intervento di competenza della XXX, "diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non fosse stato ancora ultimato".

In ogni caso ciò che appare certo è che "per i lavori in corso di svolgimento sul tetto **non vi erano i dispositivi di protezione necessari ai lavoratori destinati ad operarvi**: non vi erano passerelle, né vi era la possibilità di agganciarsi su apposito ancoraggio con le cinture di sicurezza, né del resto queste ultime risultavano disponibili".

E l'odierno ricorrente "si era in realtà attivato in funzione dell'incolumità del personale della ditta sub-subappaltatrice, ma solo predisponendo per il B. una piantina segnaletica con indicazione delle parti mancanti del tetto: un'attività che correttamente la Corte di merito ha indicato come del tutto insufficiente a fini prevenzionistici, specie se si considera che, oltre alle buche sul tetto, vi erano lastroni suscettibili di rompersi sotto il peso dei lavoratori che vi si poggiavano".

Gli obblighi di vigilanza e di osservanza delle norme infortunistiche

Premesso tutto questo, è noto che gli **obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche**, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, "gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993). Nel caso in cui vi sia un affidamento parziale dei lavori da parte di ditta appaltatrice o subappaltatrice, e con particolare attenzione ai lavori da eseguirsi in quota e, quindi, al 'rischio-caduta', va ricordato anche che, **qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto (o, come nella specie, nell'ambito di un rapporto di subappalto), il soggetto appaltante o subappaltante è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine**" (si veda al riguardo Sez. 3, Sentenza n. 12228 del 25/02/2015, Cicuto, Rv. 262757).

E si ricorda anche il consolidato **indirizzo giurisprudenziale** secondo il quale, "qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altri che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell'intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, **incombono anche a quest'ultimo, che è responsabile dell'organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza** (principio affermato dalla risalente Sez. 4, Sentenza n. 4248 del 21/02/1995, Galazzo, Rv. 201869, e ribadito in via di principio da Sez. 4, Sentenza n. 2748 del 23/01/1998, Gerbaro e altro, Rv. 210174; Sez. 4, Sentenza n. 21471 del 20/04/2006, Clemente e altro, Rv. 234149; Sez. 4, Sentenza n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv. 245786)".

Dunque il D.M., cui era stato affidato in subappalto il compito di eseguire i lavori di rimozione dei pannelli di eternit sul tetto dell'immobile, aveva assunto "la corrispondente **posizione di garanzia** per i rischi connessi all'esecuzione dei suddetti lavori in quota; e ciò valeva anche per la parte relativa alla pulitura dei listelli in legno dai residui di amianto, che egli aveva affidato in sub-subappalto alla ditta del B. Il D.M., del resto, aveva ben chiaro quale fosse il rischio connesso ai suddetti lavori di pulitura dei listelli: tant'è che, sia pure in modo affatto inidoneo, si attivò per segnalare al B., con un'apposita piantina, i punti del tetto

ove vi erano buche". Ed egli omise tuttavia di mettere la ditta sub-subappaltatrice nelle condizioni di operare in sicurezza sullo stesso tetto ove era intervenuta la XXX, "provvedendo cioè a mettere a disposizione del B. , e dei lavoratori che da lui dipendevano, i necessari strumenti di protezione e dando a costoro informazioni complete circa i rischi e come affrontarli". E in tale quadro, "risulta privo di fondamento, oltreché caratterizzato da aspecificità, l'assunto secondo cui la ditta del B. avrebbe operato in totale autonomia e al di fuori di ogni ingerenza" della XXX: assunto che al contrario "sembrerebbe smentito proprio dal fatto che il D.M. elaborò per il B. una piantina delle parti mancanti del tetto. Ciò vale anche con riguardo all'affermazione secondo la quale, il giorno del sinistro, il B. si sarebbe recato sul tetto solo per un sopralluogo: è appena il caso di osservare che, sul punto, il ricorso non indica specifici elementi a sostegno di tale circostanza fattuale, a fronte del fatto che i giudici di merito hanno ritenuto inattendibili le dichiarazioni del B. , che miravano appunto a sostenere che l'incidente sarebbe avvenuto in occasione di un sopralluogo prima che i lavori assunti dalla sua ditta avessero inizio".

Riguardo poi, al fatto che l'I. sarebbe salito sul tetto senza necessità e contro il parere del suo datore di lavoro si ricorda che "perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi **abnorme** e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (principio affermato da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, *Espenhahn e altri*, e ripreso da ultimo da Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016, *dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603*). Orbene, si è poc'anzi chiarito che il D.M. , nella sua qualità, era garante del rischio-caduta connesso agli interventi sul tetto sia per la rimozione dei pannelli di Eternit, sia per l'attività di pulitura dei listelli in legno, da lui subappaltata alla ditta da cui dipendeva la vittima: e con riguardo a quest'ultima attività, per quanto finora detto, la posizione di garanzia non era stata dismessa dall'odierno ricorrente con il subappalto alla ditta del B. . Perciò, è evidente che **la condotta dell'I. non poteva dirsi eccentrica rispetto all'area di rischio che il D.M. comunque governava e che lo obbligava all'adozione di misure prevenzionistiche che, invece, egli omise di adottare"**.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Dopo aver segnalato che è manifestamente infondato anche il terzo e ultimo motivo di ricorso ("scatta nella fattispecie il raddoppio del termine di prescrizione di cui all'art. 157, comma 6, cod.pen."), la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10395 del 07 marzo 2018 **rigetta il ricorso** e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tiziano Menduto

Scarica la sentenza da cui è tratto l'articolo:

[Corte di Cassazione Penale Sez. IV ? Sentenza 07 marzo 2018, n. 10395 - Infortunio mortale di un operaio caduto al suolo da un'altezza di 8 metri. Quando il subappaltatore resta titolare di un'autonoma posizione di garanzia](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).